

Decreto Prot. n. del 09.02.2024

Repertorio n. 18/2024

Posizione: Dipartimento di Economia

Fascicolo n. 2024-I/13.18

Tit. I Cl. 13

**Oggetto:** elezione nr. 13 rappresentanti degli studenti in seno al **Consiglio di Dipartimento** per il biennio 2024/2026 (periodo aprile 2024 - aprile 2026).

Allegati: 5 - mod. A1 (CdD) "Presentazione lista" - mod. A2 (CdD) "Lista candidati" - mod. A3 (CdD) "Presentazione candidatura" - mod. A4 (CdD) "Firme sostegno lista" - mod. A5 (CdD) "Nomina rappresentante di lista".

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;

**Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526/2017 e modificato con DD.RR. n. 903/2018, n. 362/2019 e n. 329/2020 e in particolare l'art. 1 co. 7 con il quale si definisce che il quorum per la validità delle elezioni per le rappresentanze studentesche la soglia minima è del 3% degli aventi diritto al voto;

**Visto** in particolare l'art. 61 co. 1 a) del succitato Regolamento Elettorale di Ateneo riguardante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento ove, tra l'altro, prevede quanto segue:

*"una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio";*

**Vista** la Legge 9.5.1989, nr. 168;

**Vista** la legge n. 240/2010 e successive modificazioni, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

**Visto** il D.D. prot. 134145 del 07.09.2021 con il quale sono state indette le elezioni per la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Economia per il biennio 2021/2023;

**Visto** il D.D. prot. 173967 del 09.11.2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Economia per il biennio 2021/2023;

**Considerato** che i mandati degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento sono scaduti il 09.11.2023, così come indicato nel succitato D.D. prot. 173967 del 09.11.2021;

**Vista** la circolare UAG prot. 129501 del 04.08.2023 con la quale si comunica, tra l'altro, di posticipare alla seconda metà di novembre 2023 l'emanazione di bandi relativi alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli dei Corsi di Studio per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo;

**Vista** la circolare UAG prot. 146879 del 28.09.2023 che indica la possibilità di valutare l'opportunità di procedere all'indizione delle elezioni nel corso del mese di ottobre e di organizzare le votazioni nel

corso del mese di dicembre onde assicurare continuità a tale rappresentanza con la nomina dei neoeletti;

- Considerato** che non risulta da eleggere la rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca poiché non risulta attivo alcun corso di Dottorato di Ricerca;
- Ravvisata** dunque la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio 2024/2026 (periodo aprile 2024 - aprile 2026);
- Considerato** che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Dipartimento è pari a 75 e che pertanto il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere risulta essere **13 rappresentanti**, giusto quanto previsto dall'art. 61, comma 1a) del Regolamento Elettorale D.R. 362/2019 ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 1 co. 3 del Regolamento Elettorale il quale prevede lo svolgimento delle elezioni in forma elettronica (*e-voting*);
- Visto** l'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale concernente la convocazione del corpo elettorale;
- Valutato** ogni opportuno elemento;

## DECRETA

### Art. 1 - Indizione delle votazioni

Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio 2024-2026 (periodo aprile 2024 - aprile 2026).

In particolare, sono da eleggere:

RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE (Art. 61 co. 1 a R.E.)	NUMERO CANDIDATI PER LISTA (Art. 65 co.1 R.E.)		FIRME SOSTEGNO PER LISTA (art. 65 co.3 R.E.)	PREFERENZE (Art. 64 co. 3 R.E.)
	MIN	MAX		
13	13	16	Minimo 13 Massimo 40	4

### Art. 2 - Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgeranno, nel rispetto dei requisiti di segretezza, legittimità, integrità e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica *e-voting* (art. 1 co. 3 R.E.).

Ai sensi dell'art. 3 del R.E. il gestore tecnico per la consultazione in oggetto sarà il Dott. Giuseppe PLOMITALLO, qualifica D3 - Responsabile Area Tecnica del Dipartimento di Economia, a cui è demandato il compito di seguire il procedimento sulla piattaforma di *e-voting* nelle seguenti fasi: a) attivazione del procedimento elettorale; b) inserimento degli elettorati attivo e passivo; c) apertura e chiusura delle operazioni di voto; d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa - Area Scientifico-Gestionale del Dipartimento di Economia.

Il referente della procedura è il dott. Giovanni Merolla.

### Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento (*art. 64 co. 1 R.E.*);
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30.12.2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità (*art. 64 co. 2 R.E.*).

Ciascun elettore può esprimere un massimo di **4 preferenze** (*art. 64 co. 3 R. E.*).

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

### Art. 4 - Presentazione delle liste dei candidati

Gli studenti e i dottorandi rientranti nell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alle elezioni della rappresentanza studentesca, individuata dal presente bando, mediante l'iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando i sottoindicati moduli scaricabili dal sito del Dipartimento di Economia:

- *mod. A1 - CdD "Presentazione lista" (allegando valido documento di riconoscimento del presentatore lista)*
- *mod. A2 - CdD "Lista candidati"*
- *mod. A3 - CdD "Presentazione candidatura" (allegando valido documento di riconoscimento)*
- *mod. A4 - CdD "Firme sostegno lista"*
- *mod. A5 - CdD "Nomina rappresentante di lista".*

Il presentatore di lista (*mod. A1-CdD*) deve, inoltre, compilare anche un file word contenente la lista dei candidati con relativo logo e denominazione inviandolo al seguente indirizzo e.mail: [giovanni.merolla@unicampania.it](mailto:giovanni.merolla@unicampania.it).

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità (*art. 65 co. 1 R.E.*).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi ed anno di corso cui sono iscritti con la relativa firma allegando documento di identità in corso di validità per il riconoscimento della firma (*mod. A2-CdD*).

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura (*mod. A3-CdD*), deve essere presentata alla Segreteria Amministrativa da uno studente facente parte dell'elettorato attivo e non candidato in alcuna lista **entro le ore 12:00 del 10.03.2024** (*art. 65 co. 2 R.E.*).

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla Segreteria Amministrativa accettante.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste (*art. 65 co. 5 R.E.*).

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione (*art. 65 co. 6 R.E. D.R. 362/2019*).

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre su apposito modulo (*mod. A4-CdD*) presso la Segreteria Amministrativa alla presenza del referente della procedura **dall'11.03.2024 al 19.03.2024** (*art. 65 co. 3 R.E.*), come di seguito specificato:

- lunedì dalle ore 09:00 alle ore 16:00
- da martedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00 .

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista (*art. 65 co. 4 R.E.*).

La modulistica necessaria è disponibile sul sito web del Dipartimento di Economia.

### **Art. 5 - Verifica delle liste e delle candidature**

Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di sostegno, il referente della procedura procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione (*art. 66 co. 1 R.E.*).

Il referente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili il referente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse (*art. 66 co. 2 R.E.*).

Il referente della procedura esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste inoltre provvede ad escludere dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste (*art. 66 co. 3 e 4 R.E.*).

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Economia (*art. 66 co. 5 co. 5 R.E.*).

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle già menzionate liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione.

Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

### **Art. 6 - Incompatibilità**

Lo studente che, mentre sta svolgendo il mandato in un organo statutario, venga eletto o subentri in altra carica incompatibile con quella già ricoperta, deve formalizzare l'opzione per una delle due entro il termine di tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali definitivi. In assenza di tale opzione, decade automaticamente dalla precedente carica così come indicato dal vigente Regolamento Elettorale.

### **Art. 7 - Data, orario e modalità delle votazioni**

Le votazioni si svolgeranno in forma elettronica (*e-voting*) e avranno luogo secondo il seguente calendario:

- **il giorno 09.04.2024 dalle ore 08:30 alle ore 16:00 (martedì)**
- **il giorno 10.04.2024 dalle ore 08:30 alle ore 16:00 (mercoledì)**

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte più di 1/3 degli aventi diritto al voto.

Al termine delle operazioni di voto, il software di *e-voting* genererà un *report* di scrutinio in formato .pdf.

I componenti del Seggio Elettorale rendono pubblici gli esiti degli scrutini accertati tramite la procedura di *e-voting*.

### **Art. 8 - Rappresentanti di lista**

Il presentatore di ciascuna lista potrà accreditare un rappresentante di lista per ciascun seggio consegnando l'apposito modulo direttamente al Presidente dello stesso **entro le ore 12:00 del 09.04.2024** (*mod. A5-CdD*). La loro presenza al seggio è consentita previa identificazione con idoneo documento di riconoscimento.

### **Art. 9 - Chiusura del seggio elettorale e scrutinio**

Al termine dell'orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale. terminate le operazioni di voto il Presidente:

- dichiara chiusa la votazione, procedendo personalmente o tramite il tecnico informatico alle operazioni tecniche di chiusura del seggio telematico;
- accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco informatizzato degli elettori.

Delle sopra citate operazioni si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti.

Al termine delle operazioni elettorali si procederà allo scrutinio informatizzato. Le procedure di scrutinio sono pubbliche e di esse si dà atto in apposito verbale, che viene trasmesso alla Commissione elettorale istituita presso il Dipartimento di Economia.

### **Art. 10 - Propaganda elettorale**

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto della libertà di manifestazione e di pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità altrui e il prestigio dell'Ateneo.

L'art. 6 del R.E n. 362/2019 prevede che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.

### **Art. 11 - Proclamazione e nomina degli eletti**

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito web del Dipartimento (*art. 69 co. 1 R.E.*).

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento (*art. 69 co. 4 R.E.*).

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta (*art. 69 co.3 R.E.*).

### **Art. 12 - Commissioni di seggio e Commissione elettorale**

Con successivo Decreto direttoriale si procederà alla determinazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, nonché alla nomina dei loro componenti.

Con medesimo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione elettorale di cui all'art. 62 co.3 del Regolamento elettorale.

### **Art. 13 - Ricorsi**

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo e passivo può presentare avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati e degli eleggibili.

Il ricorso è presentato al Presidente della Commissione Elettorale depositando un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.

Il ricorso è deciso nei successivi tre giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da tramettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può preventivamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli, dando atto nella decisione di tale circostanza.

### **Art. 14 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente decreto è il Dott. Emilio De Simone, Segretario amministrativo del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e-mail: [emilio.desimone@unicampania.it](mailto:emilio.desimone@unicampania.it) - recapito telefonico 0823.274056.

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526/2017 e modificato con DD.RR. n. 903/2018, n. 362/2019 e n. 329/2020, consultabile sul sito del Dipartimento.

### **Art. 16 - Pubblicità**

Il presente provvedimento è pubblicato sia sul sito web del Dipartimento di Economia [www.economia.unicampania.it](http://www.economia.unicampania.it) che sul sito web dell'Ateneo [www.unicampania.it](http://www.unicampania.it).

Capua, 09.02.2024

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof.ssa Maria Antonia CIOCIA